

Provvedimento n. 2

Oggetto: Istituzione di quattro accordi quadro, ciascuno con unico operatore economico, per l'affidamento delle attività di pronto intervento di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura: presa d'atto della risultanze del soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 18/07/2016 è stata approvata l'indizione di una gara, tramite procedura aperta, per l'affidamento delle attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di lavori di manutenzioni straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura, per una durata di 24 mesi, rinnovabili a discrezione della stazione appaltante per un periodo di ulteriori 24 mesi;
- il valore stimato, calcolato su 24 mesi, ammonta ad € 26 milioni complessivi, dei quali € 650.000,00 costituiscono oneri per la sicurezza e viene così ripartito tra le quattro aree in cui è stato suddiviso il territorio gestito da questa Società:
 - Area di Asiago e Bassano del Grappa: lotto n. 1 per € 5.500.000,00.-
 - Area di Cittadella: lotto n. 2 per € 7.500.000,00.-
 - Area di Vigonza: lotto n. 3 per € 7.500.000,00.-
 - Area di Rubano: lotto n. 4 per € 5.500.000,00.-
- la spesa verrà finanziata con fondi propri di ETRA SpA derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- a seguito della pubblicazione nei modi di legge di apposito bando di gara, sono pervenute le offerte di n. 7 concorrenti suddivise come segue tra i lotti in appalto:
 - LOTTO 1 – Asiago/Bassano: offerta della costituenda A.T.I. tra Brenta Lavori Srl – Cooperativa Popolo di Rotzo S.C. - Gelmini Costruzioni S.r.l.,
 - LOTTO 2 – Cittadella: offerte dei concorrenti:
 1. costituenda A.T.I. tra Frimat SpA e AR.CO. Lavori S.c.c.,
 2. costituenda A.T.I. tra Gerotto Federico Srl – Clea S.C. – New Viedil S.r.l.,
 3. A.T.I. tra GALLO-ROAD Srl – KOSTRUTTIVA S.c.p.a. – RAGAZZO S.r.l.;
 - LOTTO 3 – Vigonza: offerte dei concorrenti:
 1. C.F.C. Consorzio fra costruttori S.C.,
 2. costituenda A.T.I. tra Gerotto Federico S.r.l. – Clea S.C. – New Viedil S.r.l.,
 3. A.T.I. tra Gallo-Road S.r.l. – Kostruttiva S.C.P.A. – Ragazzo S.r.l.;
 - LOTTO 4 – Rubano: offerte dei concorrenti:
 1. C.F.C. Consorzio fra costruttori S.C.,
 2. costituenda A.T.I. tra Co.I.Ma S.r.l. – Edile Abbadesse S.r.l. - Veronese Impianti S.p.A.,
 3. costituenda A.T.I. tra Frimat S.p.A. e AR.CO. Lavori S.c.c.,
 4. Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.;
- la Commissione giudicatrice è stata nominata con determinazione del Direttore Generale n. 306 del 28/11/2016 e successiva n. 314 del 15/12/2016, ed ha svolto in data 29/11 – 5/12 e 29/12/2016 le prime tre

sedute pubbliche, a conclusione delle quali non ha riscontrato motivi di esclusione a carico di nessuno dei concorrenti, come risulta dai verbali delle operazioni svolte;

- con determinazione n. 1, assunta in data 30/01/2017, il Responsabile del procedimento ha preso atto della proposta della Commissione giudicatrice ed ha ammesso alla successiva fase della gara tutti i concorrenti, rendendo nota la decisione con avviso pubblicato il 31/01/2017, e successiva comunicazione inviata a mezzo piattaforma telematica nella stessa data del 31/01/2017;
- contro gli atti succitati e in particolare contro l'ammissione dei concorrenti A.T.I. FRIMAT Spa – AR.CO. Lavori S.c.c. e C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C, sono stati radicati due ricorsi avanti al T.A.R. del Veneto, i quali sono stati riuniti e decisi con sentenza n. 930/2017, resa pubblica il 17/10/2017;
- con detta sentenza, il TAR del Veneto ha disposto l'annullamento della succitata determinazione n.1/2017 nella parte in cui dispone l'ammissione del concorrente costituenda A.T.I. FRIMAT Spa – AR.CO. Lavori S.c.c. ed ha respinto l'ulteriore domanda della CO.I.MA. riguardante la posizione del C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C.;
- con determinazione n.7, assunta in data 17/11/2017, il Responsabile del procedimento ha preso atto della sentenza n.930/2017 ed ha escluso dalla procedura di gara il concorrente costituenda A.T.I. FRIMAT Spa – AR.CO. Lavori S.c.c.;
- contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso avanti al TAR del Veneto l'impresa Gerotto Federico S.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con CLEA S.C. e New Viedil S.r.l., chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha ammesso alla successiva fase di gara per l'affidamento dei Lotti n.3 e n.4 il C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C. senza previo svolgimento del soccorso istruttorio, a mezzo del quale il Giudice amministrativo aveva ritenuto potersi sanare la contestata posizione del Consorzio, che tra la documentazione di ammissione alla gara non aveva prodotto la dichiarazione di possesso dei requisiti morali del legale rappresentante dell'impresa Betoncat, locatore di un ramo dell'azienda ad una delle imprese (Cantieri S.r.l.) indicate quali consorziate esecutrici da parte del C.F.C.;
- ETRA S.P.A. ha attivato il soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, dapprima con nota 21/12/2017, protocollo n.108013 e poi con successiva nota 30/01/2018, protocollo n.9873, alle quali il C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C. ha fornito riscontro nei termini concessi;
- la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 16/02/2018 e nella successiva seduta pubblica del 20/02/2018 ha preso atto delle risultanze del sub procedimento citato al precedente capoverso ed ha ritenuto di proporre la conferma dell'ammissione del concorrente C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C. per le motivazioni espresse nei verbali delle due sedute citate, in atti, motivazioni che qui s'intendono integralmente riportate;

Tutto ciò premesso;

Vista la documentazione in atti e, in particolare, la documentazione relativa al soccorso istruttorio cui è stato ammesso il concorrente C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C.;

Vista la proposta di conferma del concorrente alla gara di che trattasi, formulata dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 16/02/2018 e nella seduta pubblica del 20/02/2018, e ritenute condivisibili le motivazioni che la supportano;

Ritenuto altresì di aderire all'indirizzo giurisprudenziale cd. *sostanzialistico*, che si è andato via via affermando e che tende ad attribuire rilievo sempre più centrale al principio del *favor participationis*, secondo cui solo la reale mancanza di un requisito generale legittima l'esclusione dalla gara e che nella fattispecie in esame detta mancanza non si configuri;

Visto l'art. 76, comma 3, del D.lgs. 50/2016, che dispone di comunicare ai concorrenti il provvedimento con il quale si determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla stessa;


Visto l'atto del Direttore Generale – ing. Marco Bacchin, datato 4/04/2016, relativo alla delega al sottoscritto geom. Giancarlo Baldan di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto e visti i compiti attribuiti al Responsabile del procedimento dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

determina

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pendere atto della proposta della Commissione giudicatrice e di confermare l'ammissione alla gara in oggetto del concorrente C.F.C. Consorzio fra Costruttori S.C. per le motivazioni espresse dalla Commissione nei verbali delle sedute del 16/02/2018 e 20/02/2018;
3. di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento, con le modalità ivi previste e di comunicarne il contenuto ai soggetti interessati;
4. di comunicare altresì, ai sensi della sopra citata normativa, il presente provvedimento ai concorrenti ammessi.

Cittadella, 20 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giancarlo Baldan)



Referente: Servizio Approvvigionamenti

